

ACCESSO DEL RICHIEDENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I PROPRI CONTRIBUTI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS una richiesta di accesso alla documentazione riguardante i propri contributi versati nella gestione commercianti dal 1998 al 2006.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019).